DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1521. Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviimppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura III.1 (f) «Misure agroambientali», campagna 2003. Avviso pubblico	Pag.	55
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2) novembre 2002, n. 1522. Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura II.6 (n) «Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali», Avviso pubblico	ж	81
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1523. Reg. (CE) n. 1257/99. Plano di Svituppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura 1.2 (b) «Insediamento giovani agricoltori». Avviso pubblico	»	123
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1524. Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurate (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura U.8 (j) «Miglioramento fondiario». Avviso pubblico	>>	163
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1525. Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura II.3 (m) «Miglioramento commercializzazione prodotti agricoli di qualità». Avviso pubblico	»	201
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1526. Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura III.3 (h) «Imboschimento delle superfici agricole». Avviso pubblico	»	243
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1530. Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Svituppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura 11.2 «Incentivazione delle attività turistiche e artigianali Azione S incentivazione delle attività artigianali». Avviso pubblico	. »	289

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1521. Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura III.1 (f) «Misure agroambientali», campagna 2003. Avviso pubblico	Pag.	5 5
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1522. Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Dispusizioni per l'attuazione della misura II.6 (n) «Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali», Avviso pubblico	»	81
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1523. Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura L2 (b) «Insediamento giovani agricoltori». Avviso pubblico	**	123
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1524. Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura II.8 (j) «Miglioramento fondiario». Avviso pubblico	>>	163
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2) novembre 2002, n. 1525. Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura IL3 (m) «Miglioramento commercializzazione prodotti agricoli di qualità». Avviso pubblico	>>	201
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1526. Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura III.3 (h) «Imboschimento delle superfici agricole». Avviso pubblico	»	243
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1530. Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura II.2 «Incentivazione delle attività turistiche e artigianali Azione S incentivazione delle attività artigianali». Avviso pubblico		289

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL P	ROCESSO VERI	BALE DELLA SEDU	TA DEL 2 1	NOV. 2002	<u>.</u>
ADDI' 2.1 NOV. N. 6, SI E' RJUNITA	2002 NEULA A LA GIUNTA R	SEDE DEULA REGIONALE, COST (ONE LAZIO DI E COSTITUITA:	BRUXELLES, RO	= ND POINT SCHUMAN
AUGELLO CIARAMELLETTI DIONISI FORMISANO ASSISTE IL SEGRE	Francesco Andrea Luigi Armando Anna Teresa ETARIO Tommas	Vice Presidente Assessore	ROBILOTTA SAPONARO SARACENI VERZASCHI	Donato Francesco Vincenzo Maria	Assessore
	ĐI	ELIBERAZIONE N	-152	1	

OGGETTO:

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura III.1 (f) "Misure agroambientali" – Campagna 2003. AVVISO PUBBLICO



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura

VISTO il Reg. (CE) n.1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), che prevede la redazione di Piani di Sviluppo Rurale per programmare gli interventi finanziabili nel periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1727 del 18 luglio 2000 assunta con i poteri del Consiglio Regionale e ratificata con la D.C.R. n. 15 del 1 agosto 2000 riguardante l'approvazione della versione definitiva del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 per "Consolidare lo sviluppo delle aree rurali del Lazio";

VISTA la Decisione C(2000)2144 del 20 luglio 2000 con la quale la Commissione Europea ha approvato il predetto PSR;

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del PSR, nelle sedute del 12 luglio 2001 e 19 febbraio 2002, ha esaminato ed approvato una serie di modifiche al documento di programmazione sullo sviluppo rurale che, trasmesse alle competenti Autorità nazionali e comunitarie, hanno completato l'iter approvativo con l'adozione della Decisione C(2002) n. 1719 del 25 giugno 2002 da parte della Commissione Europea;

DATO ATTO che le modifiche apportate al Piano di Sviluppo Rurale del Lazio, comunicate ed approvate dai competenti servizi nazionali e comunitari, sono entrate in vigore e che, in conseguenza, sono da considerarsi immediatamente operative;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1397 del 18 ottobre 2002 con la quale sono state definite le procedure per il trattamento e la definizione delle domande, alcuni aspetti connessi al sistema dei controlli e delle sanzioni, nonché i soggetti responsabili per l'attuazione e lo svolgimento delle varie fasi procedurali;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2007 del 26 settembre 2000 e n. 191 del 15 febbraio 2002 con le quale sono state raccolte, per la misura III.1 (f) "Misure agroambientali", le domande di impegno iniziale o di aggiornamento annuale per le campagne 2001 e 2002;

RILEVATO che detti avvisi – articolo tre – prevedevano, quale termine ultimo per la presentazione delle domande relative alla campagna 2003 la data del 30 novembre 2002 e che, qualora si fossero rese necessarie modifiche od integrazioni alle disposizioni attuative per la raccolta delle domande, sarebbe stato necessario un apposito provvedimento della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che la data del 30 novembre di ciascun anno scaturiva dalla esigenza di adeguare le attività proprie dell'Amministrazione regionale – istruttoria delle domande e predisposizione degli elenchi di liquidazione entro e non oltre il 15 settembre di ciascun anno – a quelle di esclusiva competenza dell'Organismo Pagatore Nazionale – pagamento delle somme entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno;

CONSIDERATO che la presentazione delle domande richiede l'utilizzo di appositi modelli predisposti dall'Organismo Pagatore Nazionale e che tale Organismo non ha ancora provveduto alla consegna dei modelli per l'anno 2003 ed alla fornitura del relativo software per la compilazione delle domande;

RITENUTO, nelle more che sia reso disponibile il materiale di cui al punto precedente, di avviare le procedure necessarie per le operazioni di raccolta delle domande relative alla campagna 2003, sia di impegno iniziale (I° annualità) che di aggiornamento annuale (annualità successive alla I°), concernenti l'adesione al regime di ainti introdotto con la misura III.1 "misure agroambientali";

VISTO l'avviso pubblico della misura III.1 "misure agroambientali", che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante;

CONSTDERATO che per la definizione delle condizioni, modalità e criteri per la presentazione delle domande si è tenuto conto delle disposizioni recate nei precedenti avvisi pubblici, opportunamente riviste ed adeguate sulla base dell'esperienza acquisita nella prima fase applicativa della misura, dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, nonché dei suggerimenti e delle indicazioni operative fornite dalle organizzazioni rappresentative degli agricoltori e dai tecnici che operano sul territorio a supporto delle aziende agricole

RITENUTO, pertanto, di riportare nello schema di avviso pubblico allegato alla presente deliberazione esclusivamente le modifiche e le integrazioni introdotte per la campagna 2003, specificate tenendo a riferimento il testo del precedente avviso pubblico (DGR 191/2002);

SENTITO il referente regionale della III.1 "misure agroambientali";

all'unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse

di approvare l'avviso pubblico relativo alla misura (II.1 "misure agroambientali", che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante;


La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



ALLEG. alla DELIB. N. 1521 (D)
DEL 21 NOV 2002

REGIONE LAZIO



ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA Ufficio Speciale K – Coordinamento Piani, Programmi e studi

Reg. CE n. 1257/99 – Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000/2006

Avviso pubblico Misura III.1 (f)

"Misure agroambientali"



SEGRETA PARTIES OF THE PARTIES OF TH

NOTE:

Il presente documento si compone di n°23 pagine e contiene l'avviso pubblico, il piano di rotazione colturale, le schede colturali e gli allegati n°14 e n°15.

IL DINESTORE
REGIONALE LO GRICOLTURA
DI Alberto CERRONI

DIRETTORE
del Dipartmente Experiment del Comparimente Experimente educacionale
Apr. George Compania

ASSESSORE ATT AGRICOLTURA
Antonelle lapnarilli



ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

AVVISO PUBBLICO

Misura III.1 (f) "Misure agroambientali"

Nel presente avviso pubblico sono riportate esclusivamente le modifiche e le integrazioni introdotte a decorrere dalla campagna 2003, specificate tenendo a riferimento il testo del precedente avviso pubblico, ossia quello approvato con la D.G.R. 15 febbraio 2002 n. 191 e pubblicato sul S.O. n. 5 al B.U.R.L. n. 8 del 20 marzo 2002

ARTICOLO 1 "Ambito d'intervento"

- Paragrafo 1.1 "Descrizione tecnica delle azioni"
- ⇒ Azione F1 "Produzione integrata"
 Il terzo punto della "Tipologia d'intervento" (pag. 8 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)
 è sostituito con:

"Applicazione di un piano di rotazione colturale, da compilarsi sulla base dell'allegato n. 16 "Piano di rotazione colturale" elaborato da un tecnico qualificato responsabile del servizio di assistenza tecnica aziendale che dovrà tenere conto dei criteri e delle prescrizioni riportate nelle apposite schede colturali di cui al suddetto allegato n. 16 bis del presente avviso.

In ogni caso sono previsti i seguenti vincoli:
- divieto delle monosuccessioni colturali;

razionale alternanza tra colture miglioratrici e colture depauperanti ed in particolare non è
consentita la successione tra cereali autunno - vernini (frumento tenero, frumento duro, orzo,
farro, avena, segale e triticale).

Tale disposizione si applica anche per le domande in corso di impegno, limitatamente agli avvicendamenti colturali effettuati dall'azienda a decorrere dall'annata agraria 2002-2003."

4-1

⇒ Azione F2 - "Agricoltura Biologica"

Il testo del Punto b) "Descrizione dell'azione" – "Condizioni di ammissibilità e modalità di accesso" – I° e II° capoverso "Possono partecipare alla presente misura ... omissis ..., non di proprietà del richiedente. L'Organismo di controllo omissisantecedentemente alla decorrenza dell'impegno assunto dall'agricoltore". (pag. 11 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)

è sostituito con:

"Possono partecipare alla presente misura tutti gli imprenditori agricoli singoli e associati in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo Regionale degli Operatori dell'Agricoltura Biologica (D.G.R. n. 158 del 3 febbraio 1998 pubblicata sul sup. ord. n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10/04/1998). L'Organismo di controllo prescelto dall'operatore deve effettuare la "prima visita ispettiva" non oltre i tre mesi successivi a decorrere dalla chiusura dei termini utili fissati per la presentazione delle domande. Tale periodo può essere prorogato, comunque non oltre i tre mesi successivi, qualora siano riscontrabili elementi oggettivi che rendano inattuabile o inefficace lo svolgimento del controllo. In ogni caso qualora l'esito della visita ispettiva condotta dall'Organismo autorizzato comporti il mancato assoggettamento dell'azienda al sistema dei controlli previsto per il metodo di produzione biologica, l'impegno assunto dall'agricoltore decade."

⇒ Azione F2 – "Agricoltura Biologica"

Il testo del punto b) "Descrizione dell'azione" – "Tipologia degli interventi" II° trattino del VI° punto "il rapporto UBA aziendali/superficie foraggiera dovrà essere almeno pari a 0.5 c comunque non superiore a 1.4, e la consistenza del bestiame aziendale almeno pari a 3 UBA" (pag. 13 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002); è sostituito con:

"il rapporto UBA aziendali/superficie foraggiera dovrà essere almeno pari a 0.5 e comunque non superiore a 2, e la consistenza del hestiame aziendale almeno pari a 3 UBA;

⇒ Azione F2 – "Agricoltura Biologica"

Il testo del VII° punto (pag. 13 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) viene integrato con:

"Il calcolo del rapporto UBA/superficie foraggiera, fermo restando i vincoli sopra riportati, potrà essere effettuato distinguendo le superfici destinate a foraggere avvicendate da quelli utilizzate per prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendato".

⇒ Azione F3 – "Inerbimento delle superfici arborce"

Il testo del terzo punto del paragrafo b) "Descrizione dell'azione e tipologia degli interventi" "l'obbligo di partecipare omissis minima di almeno 1 Ha" (pag. 15 del sup.ord. n. 5 al BURI. n. 8 del 20/3/2002) è sostituito con:

"l'obbligo di partecipare con superfici arboree con una ampiezza minima di almeno 1 Ha".

E' abrogato, inoltre, il successivo capoverso:

"Tuttavia sono consentiti anche inerbimenti parziali ovvero che interessano solo parte delle superfici aziendali. Tale possibilità di intervento è subordinata ... omissis competenti Servizi della Commissione."

Azione F5 - "Altri metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente" Il testo riportato dopo il punto 4 del paragrafo b) "Descrizione dell'azione e tipologia degli interventi" "Si precisa che gli interventi di "mantenimento" ... omissis... in corso di formalizzazione" (pag. 18 del sup:ord, n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è sostituita con:

"Gli interventi di "mantenimento" di cui ai precedenti punti 1,2,3, e 4 possono essere realizzati anche su impianti pre-esistenti e quindi non necessariamente subordinati alla realizzazione ex novo degli stessi."

Azione F7 - "Gestione dei sistemi pascolativi a bassa intensità" Paragrafo b) "Descrizione dell'azione e tipologia degli interventi" Il IIIº capoverso "L'allevatore può partecipare alla presente ... omissis ...la disponibilità di superficie del singolo agricoltore potrà essere attestata annualmente anche mediante autocertificazione" (pag. 21 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è sostituito con:

"L'allevatore può partecipare alla presente azione anche con superfici appartenenti al patrimonio indisponibile di enti pubblici o sulle quali grava un uso civico. Nel caso di superficie collettive relative a pascoli sfruttati in comune, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'autorità concedente, che dovrà predisporre uno specifico piano di riparto dal quale si evinca in maniera chiara la superficie di cui l'agricoltore può disporre con indicazione del relativo periodo di utilizzazione. Il computo della superficie foraggiera aziendale per il rapporto UBA/superficie foraggiera, dovrà quindi comprendere anche tali superfici come sopra verificate. Una medesima superficie può essere attribuita e dichiarata nello stesso periodo di riferimento da un unico beneficiario, anche se la stessa superficie in annualità diverse può essere utilizzata da agricoltori distinti.

Fermo restando l'obbligatorietà della predisposizione del piano di riparto da parte dell'Autorità concedente, la disponibilità di superficie del singolo agricoltore potrà da questo essere attestata annualmente utilizzando i modelli fac-simile riportati in allegato al presente avviso (allegato n. 14 "Piano di riparto - Attribuzione superficie a pascolo" ed allegato n. 15 "Piano di riparto complessivo") già utilizzati per l'accesso al regime di aiuti previsto dalla misura III.2 (e) del PSR e alla quale si rinvia per le relative disposizioni attuative (DGR 191/2002 - pag 119 del sup. ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002).

Le operazioni agronomiche previste nell'ambito attuativo della misura, che potranno comunque essere effettuate nell'arco dell'intero quinquennio di impegno, dovranno essere eseguite, qualora necessarie, per garantire la fruibilità e l'utilizzazione del pascolo.

Le superfici pascolative dovranno essere caratterizzate da adeguati requisiti agronomici, tali da consentire l'alimentazione del bestiame e di sopportare il carico dichiarato dall'agricoltore.

Clà comporta che, in talune circostanze ed in particolari contesti produttivi, una corretta e proposale gestione del pascolo non presuppone, necessariamente, la realizzazione di interventi traordinari, quali il decespugliamento o lo spietramento. Tali interventi dovranno essere svolti qualara le caratteristiche del pascolo non permettuno la sua fruibilità.

I piani di riparto dovranno specificare le entità di superficie attribuite a ciascuna allevatore, anche se l'utilizzazione del pascolo non può, in taluni casi, coincidere con la superficie effettivamente dichiarata. Ciò in quanto le superfici ad uso collettivo assegnate in fida pascolo si presentano, nella maggior parte dei casi, indivise. In tali circostanze la superficie dichiarabile ed oggetto di aiuto sarà quella assegnata in fida pascolo dall'Autorità concedente, anche se le valutazioni tecniche sul rispetto degli impegni assunti potranno tenere conto del pascolo considerato nella sua totale estensione.

⇒ Azione F8 – "Tutela della biodiversità animale"

Il testo del punto b) "Descrizione dell'azione e Tipologia degli interventi" - I° paragrafo (pag. 22 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) "L'azione prevede la corresponsione di aiuti per gli agricoltori ... omissis ... in attuazione del regime transitorio introdotto con il Reg. CE n. 672 del 20 aprile 2001, è consentita la concessione di aiuti per domande di adesione presentate entro il 31 dicembre 2001"

è sostituito con:

"L'azione prevede la corresponsione di aiuti per gli agricoltori che allevano capi animali appartenenti ad una le razze minacciate da erosione genetica di seguito specificate:

Bovini: Maremmana

Equini: Tolfetano, Maremmano, Tiro Pesante Rapido (TPR) e Pony d'Esperia,

Asinini : Asino Ragusano, Asino di Martina Franca, Asino dell'Amiata;

Ovini: Sopravissana e Vissana

Paragrafo 1.2 – "Localizzazione degli interventi"

⇒ Il testo del I° paragrafo F1 "Produzione integrata" "L'azione è applicabile esclusivamente ... omissis...La classificazione ISTAT è riportata all'allegato 5 "Comuni per classi altimetriche ISTAT - Indicazione dei codici ISTAT" (pag. 26 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)

è sostituito con:

"L'azione è applicabile esclusivamente nei comuni di pianura e collina, come da classificazione ISTAT. Possono essere accolte anche domande relative ad aziende ricadenti nei comuni di Rieti, Labro (RI) Contigliano (RI) e Colli sul Velino (RI), limitatamente alle superfici di questi ultimi non incluse nell'ambito delle zone delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (art. 3 – par. 3). La classificazione ISTAT è riportata all'allegato 5 "Comuni per classi altimetriche ISTAT – Indicazione dei codici ISTAT"

Paragrafo 1.3 Trasformazione dell'impegno

⇒ Il testo del II° punto (pag. 29 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è integrato con:

"ad eccezione dei casi che prevedono, nell'ambito della stessa azienda, l'applicazione contestuale su superfici distinte della azione F.1 o F.2 con l'azione F.4"

ARTICOLO 2 "Soggetti beneficiari"

Il testo del Jº capoverso "Possono partecipare alla presente misura... omissis... di cui si compone la presente misura." (pag. 30 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) viene integrato con:

"Il richiedente per accedere al regime di aiuto dovrà essere in possesso della Partita IVA e della relativa iscrizione ai registri della Camera di Commercio Industria ed Artigianato".

➤ Il testo del periodo del VI° capoverso "Ferma restando l'obbligatorietà della predisposizione del piano di riparto ... omissis ... mediante autocertificazione" (VII° riga pagina 31 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è sostituita con:

Fermo restando l'obbligatorietà della predisposizione del piano di riparto da parte dell'Autorità concedente, la disponibilità di superficie del singolo agricoltore potrà da questo essere attestata annualmente utilizzando i modelli fac-simile riportati in allegato al presente avviso. Tali modelli denominati "Piano di riparto – Attribuzione superficie a pascolo" (allegato n. 14) e "Piano di riparto complessivo" (allegato n. 15) sono stati già utilizzati per l'accesso al regime di aiuti previsto dalla misura III.2 (e) del PSR, e alla quale si rinvia per le relative disposizioni attuative (DGR 191/2002 – pag 119 del sup. ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002).

ARTICOLO 3 "Termini e modalità di presentazione delle domande"

➢ Il testo del IIIº capoverso: "Per la campagna 2001-2002 il termine ultimo... omissis... marzo 2002." (pag. 32 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)

E' sostituita con:

Per la campagna 2002-2003 il termine ultimo per la presentazione delle domande di impegno iniziale (I° annualità) o di aggiornamento annuale (annualità successive alla prima), relative alla misura III.1 (class. comun. F) del P.S.R. (Reg. CE 1257/99) è fissato, pena l'irricevibilità, al 30 gennaio 2003.

L'ultimo periodo del IX° capoverso "In alternativa alle limitazioni di superficic previste ... omissis ... dell'impegno iniziale" (XXIII° riga di pag. 33 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)

è sostituita con:

"In alternativa alle limitazioni di superficie previste nel precedente punto 2, il richiedente può sostituire l'impegno iniziale con un nuovo impegno riguardante l'intera superficie aziendale interessata più rigoroso dell'impegno iniziale.

ARTICOLO 4 "Documentazione richiesta"

Paragrafo 4.1 "Documentazione per la presentazione della domanda iniziale di impegno o di aggiornamento annuale"

⇒ Il testo del punto a) (pag. 34 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è sostituito con:

- a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si autocertifica:
 - l'effettiva disponibilità dei fondi agricoli assoggettai ad impegno
 - di essere a conoscenza che se la domanda di aiuto è istruita con esito negativo o se ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi si procederà all'archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale dell'istanza
 - di essere in possesso della Partita IVA e della iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato con l'indicazione della relativa data di iscrizione;
 - di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l'attribuzione delle priorità;
 - di essere/non essere imprenditore agricolo, di essere/non essere in possesso di partita IVA
 ed iscrizione alla C.C.I.J.A. nell'apposita sezione delle imprese agricole e di essere/non
 essere iscritto al regime previdenziale INPS previsto per le aziende agricole;

Nei casi di cointestazione dell'effettiva disponibilità di terreno, per la parentela di 1º grado, e laddove la presentazione della domanda viene eseguita da un solo contestatario, i contestatari non titolari della domanda sono tenuti, anche tramite autocertificazione, a dichiarare di essere a conoscenza che le superfici cointestate sono oggetto della domanda di aiuto.

⇒ F1 "Produzione integrata":

Dopo il punto III (pag. 35 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è aggiunto il seguente punto:

"IV. Piano di rotazione colturale, da compilarsi sulla base dello schema indicato nell'allegato n 16 del presente avviso, sottoscritto-sia dal richiedente che dal tecnico responsabile del servizio di assistenza tecnica all'azienda."

ed il capoverso che segue è così modificato:

La documentazione di cui ai punti 1, II, deve essere ripresentata annualmente. La documentazione di cui al contro III e IV dev'essere ripresentata solo nel caso in cui intervengano delle variazioni alla domanda delle.

aragrafo 4.2 "Documentazione per la presentazione nel corso dell'annualità d'impegno" li testo del I° e del Π° capoverso del punto A) "Variazioni colturali" (pag. 39 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)

è sostituito con:

ARTICOLO 5 "Agevolazioni previste"

Azione F.2 . "Agricoltura Biologica"

E' abrogata la nota (pag. 45 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002):

"a decorrere dalla campagna 2001-2002 possono essere accolte anche domande relative a superfici destinate alla coltura del castagno da frutto e noce da frutto, coltivate con il metodo della agricoltura biologica. L'ammissibilità di tali domande è subordinata all'approvazione di una apposita modifica del P.S.R. in corso di formalizzazione" (pag. 45 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)

<u>ARTICOLO 6</u> "Criteri di ammissibilità"

Il presente articolo è abrogato.

ARTICOLO 7 Valutazione delle domande

Il testo del Iº capoverso (pag. 52 del sup.ord, n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è sostituito con:

<u>ARTICOLO 8</u> Criteri per la selezione delle domande

l'inizio dell'articolo (pag. 54 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è aggiunto il guente capoverso:

Inanziamento delle domande di impegno iniziale (l'annualità) presentate per la campagna stanziato un finanziamento complessivo di 5.000.000 euro. Il montante complessivo è così su base provinciale:

rovincia di Frosinone euro 610.919 pari al 12.22% pari al 14.95% euro 505.892 pari al 10.12% euro 505.892 pari al 10.12% euro 1.128.557 pari al 22.57% euro 2.007.195 pari al 40.14%

mazione delle risorse finanziarie a ciascum ambito territoriale è stata effettuata tenendo dei seguenti criteri di ripartizione:

cidenza percentuale delle domande relative ad impegni agroambientali di ciascuna provincia le hanno completato il quinquennio di impegno nella campagna precedente a quella di ferimento:

er le province di Frosinone, Rieti e Latina è stata prevista una riserva finanziaria pari al 60% ell'importo calcolato sulla base delle domande che nella campagna precedente hanno ultimato impegno quinquennale.

onseguenza è abrogato il I° capoverso:

la copertura finanziaria delle domande è assegnata a ciascun ambito territoriale riconducibile appropriate della domande è assegnata a ciascun ambito territoriale riconducibile affici Speciali Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale una quota di risorse fino alla concorrenza all'assegnazione di tali risorse sarà effettuata di criteri preventivamente indicati con deliberazione della Giunta Regionale."

esto del II° capoverso (pag. 54 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) ostituito con:

l'ammontare degli aiuti relativi alle domande iniziali di l'annualità dichiarate ammissibili un ambito territoriale provinciale, superino la disponibilità finanziaria come sopra stabilita, sere applicata la riduzione percentuale dei premi unitari così come stabilito all'articolo 5 del avviso o, qualora insufficiente a soddisfare la totalità delle domande, formate delle provinciali delle domande ammissibili presentate presso ciascun Ufficio Decentrato decitura.

sto del VIº capoverso (pag. 55 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002).

Cricorra l'esigenza di procedere all'elaborazione delle graduatorie si provvederà, a livello Ufficio Speciale Decentrato competente a livello provinciale, alla definizione di una unica provinciale per la misura III.1, sul quale le singole domande saranno riportate in unica provinciale. A riguardo si richiama l'attenzione in merito all'obbligo per il essivo di preferenza. A riguardo si richiama l'attenzione in merito all'obbligo per il

di inoltrare Omissis alla liquidazione a prescindere dall'esito delle

testo del VII° capoverso (pag. 55 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) **Bostituito** con:

L'elaborazione delle graduatorie le domande verranno ordinate secondo i seguenti petri di priorità assoluta, indicati in scala decrescente di preferenza:

domande che prevedono un impegno assunto ai sensi della azione F.2 "agricoltura biologica", in maniera singola o combinata con altre azioni della misura. Nell'ambito di tale raggruppamento le domande sono ordinate secondo le seguenti priorità assoluta, appresso indicate in ordine di importanza:

(a)imprenditori agricoli in possesso di partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.I.A., nell'apposita sezione per le imprese agricole, ed iscritto al regime

previdenziale INPS previsto per le aziende agricole;

(b)aziende ricadenti nei comuni indicati all'allegato 7, ... omissis ...;

(c) aree protette di rilevanza agricola;

- (d)aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati), quando l'Amministrazione Regionale le avrà individuate e perimetrate;
- (e)aziende che aderiscono ad "azioni coordinate"
- (f) aziende che aderiscono all'azione F.2.b "Introduzione dell'agricoltura biologica";
- (g) aziende che applicano congiuntamente gli interventi previsti nella presente azione con altri relativi ad altre azioni della presente misura. Nell'ambito omissis
- (h) domande presentate da giovani agricoltori con un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni

Il testo del punto 2 (pag. 56 del sup.ord, n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è sostituito con:

- 2. domande che prevedono un impegno assunto ai sensi della azione F1 "produzione integrata", in maniera singola o combinato con altre azioni della misura. Nell'ambito di tale raggruppamento le domande sono ordinate secondo le seguenti priorità assoluta, appresso indicate in ordine di importanza:
 - (a) imprenditori agricoli in possesso di partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.I.A., nell'apposita sezione per le imprese agricole, ed iscritto al regime previdenziale INPS previsto per le aziende agricole;
 - (b) aziende ricadenti in comuni di pianura e collina, come riportati all'allegato 6, individuati sulla base del rapporto tra la superficie investita a mais e l'intera superficie comunale o in relazione alla superficie complessiva coltivata a mais
 - (c) comuni di pianura come da classificazione ISTAT, di cui agli allegato 5;
 - (d) aree protette di rilevanza agricola, così come individuato agli allegati 5 e 7 del PSR (sup, ord. n. 6 al BURL n. 25 del 09/09/2000);
 - (e) aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati), nel momento in cui l'Amministrazione regionale le avrà adeguatamente individuate e perimetrate;
 - (f) domande presentate nell'ambito di "azioni coordinate";
 - (g) aziende che aderiscono all'azione F.1.b "Introduzione della produzione integrata" aziendo che applicano congiuntamente gli interventi previsti nella presente azione con altri relativi ad altre azioni della presente misura. Nell'ambito di questo omissis

punto 3 (pag. 57 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)

po l'ultimo capoverso (pag. 58 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)

le priorità da attribuirsi alle aziende in funzione della ricadenza o meno in un determinato territorio si sconto del criterio della prevalenza, ossia la priorità può essere attribuita se la localizzazione della prevalente della superficie aziendale assoggettata ad impegno od anche il centro aziendale ricade prevalente quale prioritaria."

<u>ARTICOLO 9</u> "Esito delle domande"

resente articolo è abrogato.

ARTICOLO 10 "Erogazione dei premi"

resente articolo è abrogato.

ARTICOLO 11 "Controlli e sanzioni"

Dopo l'ultimo punto del paragrafo 11.2 (pag. 66 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) **Jene** aggiunto:

"Possono essere utilizzati anche quaderni di campagna informatizzati ovvero prodotti da apposite procedure informatiche. In tali casi la procedura informatica (software) dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione regionale e non modificherà in alcun modo la registrazione dei dati richiesti, le modalità di consegna e restituzione ne dovrà pregiudicare la possibilità di effettuare le verifiche sulla corretta esecuzione delle registrazioni."

ARTICOLO 12 "Disposizioni generali"

spo il I^o capoverso (pag. 66 del sup.ord, n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) **aggiunto**:

a di controlli e sanzioni si applicano le disposizioni recate dal presente avviso pubblico ditte salve, per quanto pertinenti e compatibili, eventuali modifiche ed integrazioni degli art. da 58 a 64 della sezione 6 del Reg. CE n. 445/02. In particolare, l'abrogazione n. 3887/92 intervenuta con la promulgazione del Reg. CE n. 2419/01 comporta, tra

l'altro, che tutte le disposizioni dell'avviso pubblico riferite al citato Reg. CEE n. 3887/92 sono ricondotte a quelle introdotte con il Reg. CE n. 2419/01".


<u>ARTICOLO 13</u> Procedure di attuazione

⇒ Dopo l'articolo 12 (pag. 66 del sup.ord, n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) viene inserito il presente articolo 13:

"Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto, oltre a quanto già previsto nel presente avviso pubblico, si rinvia all'apposito documento predisposto dall'Amministrazione, approvato con D.G.R. n. 1397 del 18/10/2002. con il quale sono state definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori e lo svolgimento delle varie fasi procedurali, alcuni aspetti connessi al sistema dei controlli e delle sanzioni, il modello organizzativo regionale, ecc."



REGIONE LAZIO



ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA Ufficio Speciale K – Coordinamento Piani, Programmi e studi

Reg. CE n. 1257/99 – Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000/2006

Avviso pubblico Misura III.1 (f)

"Misure agroambientali"

Piano di rotazione colturale

SPECL	ALE DECENTRATO SVILUPPO AGRICOLO E MONDO RURALE DI
Mano R	Regionale di Sviluppo Rurale (Reg. 1257/99) – Misura III.1 – azione F1
: :	PIANO DI ROTAZIONE COLTURALE PERIODO D'IMPEGNO 20/ 20
A RICAL	DENTE NELLA/E ZONE
DENTE_	
DA ORG	ANISMO PAGATORE n
F1.A M	antenimento AZIONE F1.B – Introduzione
TZIE SUI	LL'AZIENDA
	Località
 Agricola	Totale (SAT) ha Sup. Agricola Utilizzata (SAU) ha
ppezzame	
·	mune D) a,ca Comune G) a,ca Comune
- -	munc E) a,ca Comune H) a,ca Comune
 -	mune F) a.ea Comune
	PIANO DI ROTAZIONE COLTURALE
	APPEZZAMENTO N Sup. a,ca
I no	coltura Sup. (a,ca)
	
	APPEZZAMENTO N
	coltura Sup. (a,ca)
2.7	

Pag 2/2

		APPEZZAMENTO N Sup. a,ca
ino	coltura	Sup. (a,ca)
<u>~</u>		
		APPEZZAMENTO N Sup. a.ca
no	coltura	Sup. (a,ca)
	<u> </u>	
	_ •	
 -		
		APPEZZAMENTO N Sup. a,ca
υ	coltura	'Sup. (a,ca)
		
	<i>-</i> -	• w
	- -,	MIP -
	·- ·-	
		APPEZZAMENTO N. Sup. a,ca
10	coltura	Sup. (a.ca)
		····
		· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1	APPEZZAMENTO N. Sup. a,co
no	coltura	Sup. (a,ca)
		······································
0	<u>-</u>	APPEZZAMENTO N Sup. a,ca
10	coltura	Sup. (a,ca)
<u>-</u>	^- I	
8		
¥	<u></u>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	•	

REGIONE LAZIO



ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA Ufficio Speciale K – Coordinamento Piani, Programmi e studi

Reg. CE n. 1257/99 – Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000/2006

Avviso pubblico Misura III.1 (f)

"Misure agroambientali"

Schede colturali

16 bis

SCHEDE COLTURALI – AVVICENDAMENTI

ato colturale è una pratica che prevede la successione spazio temporale di più colture sullo stesso

di agricoltura con "produzione integrata" che si propone di valorizzare tutte le risorse naturali di tenere conto delle influenze che esistono tra colture in successione sullo stesso

di un corretto piano di rotazione colturale rappresenta dunque una decisione chiave per adottare una impatto ambientale.

Alternanza delle colture permette infatti di ottenere:

mare la fertilizzazione in funzione delle colture presenti nell'avvicendamento;

differenti metodologie di lavorazione del terreno;

Il rischio di selezionare la flora infestante;

la pressione selettiva nei confronti dei patogeni e degli insetti;

la diversità biologica delle colture:

misura III. I "Misure agroambientali" azione Fi "produzione integrata" sono presenti i seguenti vincoli;

di monosuccessione colturali;

ale alternanza tra colture depauperanti e miglioratrici ed in particolare non è consentita la successione tra

i criteri e le prescrizioni riportate nelle schede colturali di seguito riportate.

CEREALI VERNINI FRUMENTO TENERO (Triticum aestivum) FRUMENTO DURO (Triticum durum) ORZO (Hordeum vulgare)

emini, come del resto tutte le colture, traggono forti benefici dall'avvicendamento, specialmente quando qua con numerose specie di diverso comportamento.

che possono vantaggiosamente precedere i cereali vernini sono quelle da rinnovo (mais, patata, parbabietola da zucebero, girasole) come pure le foraggere (prati monofiti o polifiti).

CEREALI MINORI AVENA (Avena sativa L.) SEGALE (Secale cereale L.) TRITICALE (Triticosecale)

e triticale occupano nell'avvicendamento la stessa posizione del frumento e dell'orzo, fanno parte cioè greali vernini.

GIRASOLE (Helianthus annuus L.)

ino problemi particolari, infatti questa coltura è in grado di precedere e seguire nell'avvicendamento

n cui si siano verificati forti attacchi fungini si consiglia un avvicendamento non con colture che possono delle stesse malattie (ad es. Scierotinia) come ad esempio colza, o alcune leguminose da granella come

MAIS (Zea mays L.)

ritenuta da rinnovo, in grado di iniziare l'avvicendamento e ben valorizzare le risorse ad iniziare l'avvicendamento e ben valorizzare la risorse de l'avvicendamento e beneval e l'avvicendamento e beneval e l'avvicendamento e l'avv

MEDICA (Medicago sativa L.)

dica può generalmente precedere o succedere a qualsiasi coltura.

plarmente indicata la successione ai cereali autumni vernini; viene sconsigliata invece quella a bietola quando su altima si sono notati attacchi di rizoctonia.

dica lascia notevoli quantità di residui colturali che arricchiscono il terreno di sostanza organica, e in particolare

to fissato dall'atmosfera.

so avvicendato di medica, della durata media di 3 anni durante i quali vengono sospese le lavorazioni del terreno, atte alla flora e alla fauna terricole di aumentare l'attività e di stabilizzarla ottenendo come effetto una maggiore ità della struttura.

rose erbe infestanti, presenti nelle colture che precedono il medicaio, vengono disturbate dai tagli continui, che tono pertanto una azione rinettante.

PATATA (Solanum tuberosum L.)

dervallo minimo ammesso tra due cicli di patata è di 2 anni.

è ammessa la successione ad altre solanacee; c' cohsigliato far precedere la patata da cereali autunno-vernini.

POMODORO DA INDUSTRIA

(Lycopersicon lycopersicum L.)

coltura non deve superare due cicli nell'arco di un quinquennio coltivazione del pomodoro non deve essere preceduta ne seguita da altre solanacce

POMODORO DA MENSA

(Lycopersicon lycopersicum L.)

zando cultivar geneticamente resistenti a Verticillium, Fusarium, e nematodi è ammessa la kazione del pomodoro sullo stesso appezzamento dopo almeno 2 anni.

étata la successione con altre solanacee o cucurbitacee in quanto incrementano la popolazione di nodi galligeni

PRATO AVVICENDATO MONOFITA DI GRAMINACEË

esenti schede vengono fornite le indicazioni relative alla coltivazione di prati avvicendati monofiti costituiti da

prico ampio spettro di scelta di diverse specie, nella pratica solo due risultano attualmente interessanti: la grundinacea (festura) e la Dactylis giomerata (crba mazzolina).

può costituire prati da vicenda in grado di durare anche 10 anni. Sia festuca sia dactilis possono le condizioni struturali del terreno.

gliato di far seguire una coltura cerealicola, mentre si sconsiglia una coltura da radice, per i rischi l'intensa attività della fauna terricola.

SOIA (Glicine max L.)

edere o succedere a qualsiasi coltura. Essa lascía notevoli quantità di residui colturali che arricchiscono nza organica, e in particolare di azoto.

con bietola fa diminuire la presenza di insetti terricoli e di malattie sulla soia. La semina della soia p temperature più alte rispetto ad altre sarchiate (mais e bietola) e ciò è da tenere presente quando si

frumento, i cereali affini ed il mais. Meno consigliata è invece la coltura della soia dopo prato o

ecolto, in questo caso non viene conteggiata ai fini dell'avvicendamento.

SORGO (Sorghum bicolor L.)

ra del sorgo vieno ritenuta da rinnovo, a semina primaverile tardiva. Tre attenzione va posto nell'avvicendamento se la coltura in successiono è il frumento, che potrebbe heamente trovarsi in deficit di azoto.

MELONE

(Cucumis melo L.)

cillo minimo ammesso tra due cicli di melone è di 1 anno utilizzando cv. resistenti ad almeno tre specie diverse dum o piante innestate; di 4 anni con cv. sensibili alla malattia.

o ammesse sucessioni a solanacee o altre cucurbitacce.

ZUCCHINO

(Cucumis pepo L.)

campo ed in tunnel non è ammessa la coltivazione dello zucchino sullo stesso appezzamento prima di due anni, messa la coltivazione in terreni dove anche su altre specie si sono evidenziati sintomi di tracheofusariosi.

CAROTA

(Daucus carota L. var. sativus [Hoff.] Arcangeli)

dia di evitare la successione a barbabietola, cipolla ed ombrellifere (es. finocchio).

LOGLIO ITALICO

(Lolium multiflorum L.)

italico (detto anche loiessa), da non confondere con quello inglese (*Lolium perenne*), ha origine nea ed è una graminacea utile per costituire prati di breve durata (2 anni) o erbai autunno-primaverili.

La convenientemente costituire, in purezza o in miscuglio con leguminose, un erbaio autunno-primaverile.

La conveniente di costituire di con un cereale estivo (es. mais), con il duplice scopo di produtre di coprire il terreno nel corso dell'inverno e ridurre così i fenomeni di lisciviazione e/o di erosione.

FAGIOLO-FAGIOLINO

(Phaseolus vulgaris L.)

o il ritorno delle due leguminose sullo stesso terreno dopo almeno I anni di altre colture. eto non far precedere la coltivazione di fagiolo o fagiolino da altre leguminose (pisello, soia).

ERBAI MONOFITI DI GRAMINACEE

specie considerate depauperanti si consiglia di farle precedere con colture miglioratrici o da rinnovo.

ERBAI MONOFITI DI LEGUMINOSE

nofiti di leguminose possono precedere o succedere a quaisiasi coltura.

ERBAI POLIFITI DI GRAMINACEE E LEGUMINOSE

niscuglio di specie considerate depauperanti e miglioratrici può precedere o succedere qualsiasi coltura.

"incressione consecutiva di erbai polifiti fermo restando che la percentuale di graminacee vari favore di uno dei due gruppi da un anno all'altro.

ario è necessario variare, nella successione, la specie di appartenenza ai due diversi gruppi.

TABACCO

(Nicotiana tabacum L.)

te nell'avvicendamento il tabacco riveste il ruolo di pianta da rinnovo, anche se diverso è il potere in funzione delle tecniche colturali adottate.

COLZA

(Brassica napus v. oleifera L.)

ha un ciclo autumno-primaverile e può essere preceduta e seguita da tutte le colture in lasciare libero il terreno precocemente, le malattie fungine possono essere efficacemente te lasciando un periodo sufficientemente lungo prima del ritorno della coltura sullo stesso mento.

PISELLO

(Pisum sativum L.)

inosa e dunque considerata coltura miglioratrice.

BARBABIETOLA

(Beta vulgaris var.saccarifera)

tecessione colturale consigliata è quella che prevede cereali autumo-vernini.

sconsigliate colture che possono ospitare il nematode cisticolo come colza o crucifere, mentre la senape tente al nematode) o altre cover crops possono essere utilmente inserite, quando possibile, svvicendamento.



ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA Ufficio Speciale K – Coordinamento Piani, Programmi e studi

Reg. CE n. 1257/99 – Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000/2006

Avviso pubblico Misura III.1 (f)

"Misure agroambientali"

Allegati nº 14 e nº15

Allegato 14 - Piano di riparto - Attribuzione superficie a pascolo

carta intestata Autorità Concedente

VISTO le Leggi che regolano i diritti di pascolo su proprietà di terre di uso civico a favore degli appartenenti alla collettività titolare del diritto di uso civico;

CONSIDERATO che tali diritti non possono venire assegnati in forma esclusiva a singoli soggetti in quanto risulterebbero lesivi dei diritti della collettività tutta a goderne e che in virtù dello stesso diritto non si può obbligare il

singolo al godimento del bene uso civico in una sola porzione dell'intero territorio;

VISTA la Misura III.1 "Misure Agroambientali" del Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006 e del relativo avviso pubblico per la raccolta delle domande, in cui si prevede, tra l'altro, per coloro che dispongano dell'utilizzo come pascolo sfruttati in comune la corresponsione di un premio, solo se detta superficie sia chiaramente e catastalmente individuabile:

RITENUTO che la definizione delle condizioni, modalità e criteri di attribuzione delle superfici a pascolo è presupposto essenziale per la presentazione delle domande e del successivo esame istruttorio da parte degli Uffici

regionali competenti;

CONSIDERATO gli intenti del Reg. (CE) 1257/99 finalizzati all'erogazione di premi, quale la misura agroambientale e che gli stessi intenti sono alla base dell'operare dell'Autorità Amministrativa dell'Ente titolare concedente il diritto di utilizzo, la quale pur in presenza di Leggi e regolamenti di Autorità superiori non può prescindere dal diritto della collettività tutta ad usufruire di tutti i beni della collettività stessa;

IL SINDACOMI, PRESIDENTE

in conformità del carico di bestiame sopportabile dai terreni di proprietà dell'Ente titolare della proprietà delle terre d
uso pubblico,
autorizza
il Signor (denominazione della ditta)
Codice fiscale
ad utilizzare in via indicativa ed a gravare con il bestiame specificato nella richiesta pervenuta, sulle sottoelencate
superfici fatto salvo il diritto degli altri componenti la coltettività, ed allo stesso tempo del richiedente stesso, all'utilizzo
di tutto la suporficia di cui l'Esta concedente è proprietario:

Comune	Foglio n°	Particella	Ha totali particella	Ha assegnati
······································				
	<u> </u>	·-··		
-17				
				· · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
 	·	· · · · · ·		
<u> </u>				
			TOTALE Ha assegnati	

TIMBRO e FIRMA

<u> Allegato 15 - Piano di riparto complessivo</u>

carta intestata ente concedente

9+ViSTO le Leggi che regolano i diritti di pascolo su proprietà di terre di uso civico a favore degli appartenenti alla collettività titolare del diritto di uso civico;

CONSIDERATO che tali diritti non possono venire assegnati in forma esclusiva a singoli soggetti in quanto risulterebbero lesivi dei diritti della collettività tutta a goderne e che in virtù dello stesso diritto non si può obbligare il singolo al godimento del bene uso civico in una sola porzione dell'intero territorio:

VISTA la Misura Itl.1 "Misure Agroambientali" del Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006 e del relativo avviso pubblico per la raccolta delle domande, in cui si prevede, tra l'altro, per coloro che dispongano dell'utilizzo come individuabile;

RITENUTO che la definizione delle condizioni, modalità e criteri di attribuzione delle superfici a pascolo è presupposto essenziale per la presentazione delle domande e del successivo esame istruttorio da parte degli Uffici

CONSIDERATO gli intenti del Reg. (CE) 1257/99 sono finalizzati all'erogazione di premi, quale le misure agroambientali e che gli stessi intenti sono alla base dell'operare dell'Autorità Amministrativa dell'Ente titolare concedente il diritto di utilizzo, la quale pur in presenza di Leggi e regolamenti di Autorità superiori non può prescindere dal diritto della collettività ad usufruire di tutti i beni della collettività stessa:

IL SINDACOVIL PRESIDENTE

n Foglio n°	Dichical	
g (i1)	Richiedente (Cognome, Nome)	Ha assegnat
-		
 		
<u> </u>		
		<u> </u>
		
·		
[]		
<u> </u>		#27
·		
		
· · · ·		75.89
·		
		元
TOTA	ALE Ha assegnati	
<u> </u>	Look Ender	

TIMBRO e FIRMA